

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEI POSTEGGI PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione di C.C. n.11 del 1 MAR/2009

TESTO MODIFICATO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Gli strumenti di indirizzo e di gestione)

1. Il presente regolamento, la relazione illustrativa e le cartografie allegate costituiscono lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs.31.03.1998, n.114 e dalla Legge Regionale 24.07.2001, n.18.
2. Per quanto non riportato nel presente regolamento trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché, le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico-sanitarie.
3. Il presente regolamento ha validità quadriennale e può essere aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per la prima adozione, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art.2

(Oggetto e scopo del regolamento)

1. Il presente regolamento ha per oggetto e scopo la disciplina del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. n.114/98 e alla L.R. n.18/01.
2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli di cui al D.Lgs.18.05.2001, n.228.

Art.3

(La programmazione comunale del commercio su aree pubbliche)

1. In conformità di quanto disposto dalla L.R. n.18/01 il Comune programma l'attività di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio.

Art.4

(Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) mediante l'utilizzo di posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area senza l'uso di posteggi e in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art.5

(Definizioni)

1. Per aree pubbliche si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

2. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

3. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.

4. Per "fiera" si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

5. Per "fiera promozionale" si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta allo scopo di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

6. Per autorizzazione di tipo A si intende l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio.

7. Per autorizzazione di tipo B si intende l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante.

8. Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale disciplinata dalla legge.

9. Per "posteggio isolato" si intende un posteggio non contiguo ad altri individuato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

10. Per miglierie si intende la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato di sceglierne un altro purché non assegnato.

11. Per spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

12. Per quant'altro non riportato si rinvia alle definizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 114/98 e all'art. 2 della L.R. n. 18/01.

Art.6

(Disponibilità di posteggi)

1. Presso l'Ufficio delle Attività Produttive dovrà essere sempre disponibile una planimetria dei posteggi esistenti nel territorio.

2. In mancanza della planimetria, il responsabile del servizio dovrà dare sempre esaurienti indicazioni sul numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

Art.7

(Istituzione di fiere e mercati)

1. Il Comune, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative, istituisce con apposita delibera, nuovi mercati e fiere, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 della L.R.n.18/01.

2. Nella deliberazione sono specificati:

- la periodicità;
- l'ampiezza complessiva;
- il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
- la localizzazione e l'articolazione del mercato o fiera, compresa l'eventuale suddivisione in categorie di prodotti, per la cui individuazione si fa riferimento a quanto riportato nell'allegato A della L.R. n.18/01;
- i posteggi eventualmente riservati ai soggetti di cui all'art.6, comma 7, e all'art.12, comma 8 della L.R. n.18/01;
- le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- la regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

3. Spetta al Sindaco stabilire con ordinanza l'orario di apertura e chiusura dei banchi.

Art.8

(Soppressione di fiere e mercati)

1. Il Comune può disporre la soppressione definitiva dei mercati o delle fiere quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70% delle concessioni esistenti.
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che non possono essere eliminati.

2. Qualora le condizioni di cui al precedente comma 1, lett. a) e b) non siano tali da determinare la soppressione dei mercati o delle fiere, il Comune può procedere alla diminuzione dei posteggi.

3. La soppressione dei mercati o fiere o lo spostamento definitivo per finalità di riconversione, riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse possono essere disposti esclusivamente nell'ambito del piano comunale sulle aree pubbliche e su parere delle associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese del commercio.

4. L'assegnazione dei nuovi posteggi, ricorrendo la fattispecie di cui al precedente comma 3, spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri e con conservazione integrale dell'anzianità maturata:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto, punti 1 per ogni presenza dal 1° gennaio 1996;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Art.9

(Spostamento di fiere e mercati)

1. Lo spostamento dei mercati che si svolgono in area urbana può essere disposto esclusivamente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana.

2. Nella scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati occorre avere riguardo ai criteri di cui all'art.11, comma 4, della L.R. n.18/01.

3. Quanto previsto al precedente comma 1 non si applica:

- alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
- al trasferimento temporaneo dei mercati;
- alla variazione di data di svolgimento.

4. In caso di trasferimento parziale del mercato, che interessi non più del 40% dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei nuovi posteggi è effettuata tra i soli operatori interessati dal trasferimento, avendosi riguardo ai criteri di cui al precedente art.8, u.c.

5. Se il trasferimento parziale del mercato interessa oltre il 40% dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei nuovi posteggi è effettuata tra tutti gli operatori del mercato secondo gli stessi criteri di cui al precedente art.8, u.c.

Art.10

(Soppressione o spostamento temporanei dei mercati)

1. La soppressione o lo spostamento temporanei dei mercati dovuti a motivi di pubblico interesse o a cause di forza maggiore vanno limitati, sentite le associazioni di categoria più rappresentative, al periodo strettamente indispensabile.

2. Lo spostamento deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo, l'assegnazione avverrà tenendo conto dell'anzianità di assegnazione posseduta dai titolari di posteggio. A parità di anzianità, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- più anziano di età;
- sorteggio.

3. Al cessare dei motivi di cui al precedente comma 1, il Comune è tenuto a ripristinare la primitiva ubicazione, avendo cura di riassegnare il posteggio agli operatori già titolari di concessione.

4. La soppressione o lo spostamento dovranno essere portati a conoscenza degli interessati mediante avviso all'albo Pretorio.

Art.11

(Comunicazione alla Regione)

1. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno il Comune deve far pervenire all'Assessorato Regionale competente il proprio bando ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi 30 giorni.

CAPO II

INDIVIDUAZIONE E SUDDIVISIONE DELLE AREE PUBBLICHE DI TIPO A

TITOLO I

Art.12

(Aree ad utilizzo annuale)

1. Il commercio su aree pubbliche su base annuale si articola come appresso:

- mercato settimanale del Lunedì;
- mercato settimanale della Frazione di Casalini;
- posteggi isolati o fuori mercato.

Art.13

(Mercato settimanale del Lunedì)

1. Il mercato settimanale del Lunedì sarà ubicato nelle aree pubbliche sotto indicate:

- PRODUTTORI DIRETTI E SETTORE ALIMENTARE: Largo Fedele e Via Calavilonna;
- SETTORE NON ALIMENTARE: Corso Umberto (da P.zza Mazzini a P.zza P.Rossi); via Dante (da corso Umberto a via Petrarca); via Regina Margherita, Piazza Lagravinese; via Trieste (da Via Dante a Via F.Filzi); via F.Filzi (da Via Trieste a Via C.Battisti); via Calavilonna.

2. L'area di mercato nelle aree pubbliche di cui al precedente comma 1, viene suddivisa in settori individuati dal seguente prospetto con il numero e le dimensioni dei posteggi, inclusi quelli riservati ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale e alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza pugliese e di prodotti di artigianato tipico pugliese, e sono così individuati, come da cartografia e relativa leggenda allegata(allegato A):

SETTORE	FRONTE ml.		PROFONDITA' ml.		NUMERO POSTEGGI
	Min.	Max	Min.	Max	
Produttori diretti alimentari	4,00	8,00	2,00	4,00	9
Alimentare	4,00	8,00	2,00	4,00	26
Alimentare: install. mobili	6,00	9,00	3,00	4,00	5
Non alimentare e produttori diretti	3,00	12,00	3,00	4,00	115

I posteggi saranno intervallati fra loro da un passaggio da ml.0,50 a ml 1,00, con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente, lasciando liberi gli accessi alle abitazioni sia a piano terra che a quelle servite da scale esterne.

3. Dei posteggi di cui al precedente comma 2:

- ai soggetti portatori di handicap o alle associazioni di commercio equo e solidale devono essere riservati:

- uno per la vendita al dettaglio di prodotti rientranti nel settore alimentare (n. 1);
- due per la vendita al dettaglio di prodotti rientranti nel settore non alimentare (n. 2);
- b) uno è riservato ad un commerciante al dettaglio di prodotti alimentari di prodotti tipici pugliesi (n.1);
- c) uno è riservato ad un commerciante al dettaglio di prodotti dell'artigianato tipico pugliese (n.1).

4. I posteggi da ubicarsi in Via Calavilonna sono n. 10 così distinti:

- n. 6 posteggi da riservare ai produttori diretti di frutta e verdura;
 - n. 3 posteggi da riservare ai produttori diretti e commercianti di piante ed alberi d'alto fusto, di cui n. 1 limitatamente al periodo 1/10 - 30/04;
- Dimensione dei posteggi:
- fronte: m. 6,00;
- profondità: m. 4,00;

Art. 14

(Mercato settimanale nella frazione di Casalini)

1. Il mercato settimanale del venerdì pomeriggio è ubicato nella frazione di Casalini, alla piazza Pertini, per complessivi n. 22 posteggi, di cui n. 18 posteggi da riservare ad operatori al dettaglio del settore non alimentare, da attivare con l'approvazione del presente piano comunale per il commercio su aree pubbliche ed i restanti n. 4 posteggi da riservare ad operatori del settore alimentare ad avvenuto adeguamento dell'area ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme in materia, meglio individuati nell'allegata planimetria (allegato B).

Dimensione dei posteggi:

- fronte: minimo m. 6,00 massimo m. 8,00;
- profondità: minima m. 3,00; massima m. 4,00.

2. L'orario di svolgimento del mercato sarà determinato annualmente con ordinanza sindacale.

Art. 15

(Posteggi isolati o fuori mercato)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle seguenti aree:

a) LARGO FEDELE

Numero 4 posteggi da riservare al commercio al dettaglio di prodotti non alimentari (tessuti, merletti, nastri, trine, passamaneria, tendaggi), con cadenza giornaliera, ad esclusione dei giorni di mercato e delle giornate in cui si svolgono le fiere.

Dimensione del posteggio:

- fronte: minimo m. 6,00; massimo m. 8,00;
- profondità: minima m. 2,00; massima m. 4,00;

b) PIAZZA GARIBALDI

Numero 1 posteggio, da riservare al commercio al dettaglio di frutta secca;

Dimensione del posteggio:

- fronte: minimo m. 6,00; massimo m. 8,00;
- profondità: fino a m. 3,00.

c) VIA LIGURIA

Ubicazione: area antistante case IACP;

Numero 1 posteggio, da riservare al commercio al dettaglio di prodotti alimentari;

Dimensione del posteggio:

- fronte: minimo m. 3,00; massimo m. 6,00;

- profondità: fino a m. 3,00;

d) ZONA CIMITERO

Numero 2 posteggi da riservare al commercio al dettaglio di piante e fiori;

Dimensione dei posteggi: mq. 20 (5x4), cad.

e) VIA ROMA

Numero 1 posteggio, da riservare al commercio al dettaglio di frutta secca;

Dimensione del posteggio:

- fronte: minimo m. 2,50; massimo m. 7,00;
- profondità: fino a m. 3,00;

2. L'esatta ubicazione dei posteggi è demandata a successivo provvedimento della Giunta Comunale da adottarsi prima dell'approvazione del bando comunale per la relativa concessione.

Art. 16

(Fiera Dell'Antiquariato)

1. Tale fiera si svolge una Domenica, determinata con provvedimento di Giunta Comunale nei mesi di Febbraio, Maggio, Luglio, Settembre e Dicembre, individuata con deliberazione della Giunta Comunale, con ubicazione nelle seguenti strade e piazze: Piazza Garibaldi, Via Basiliani, Piazza V. Emanuele I, Via S. Lucia- Via La Fiera-Piazza Mazzini-C.so Umberto.
2. Per la fiera di cui al precedente comma 1 è demandato al Responsabile delle Attività Produttive stabilire con apposita ordinanza il numero, le caratteristiche e le dimensioni dei posteggi.

TITOLO II

Art. 17

(Mercati straordinari)

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive dei mercati tradizionali, sono programmati di norma entro il 28 febbraio di ogni anno e si svolgeranno con la stessa consistenza dei mercati ordinari, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati di cui al precedente comma 1 non sono conteggiate, mentre lo sono le presenze degli spuntisti.

Art. 18

(Regolazione della circolazione pedonale e veicolare)

1. L'area di svolgimento dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali, individuata ai sensi del presente regolamento, in concomitanza con il giorno di effettuazione e per gli orari prestabiliti per ciascuna delle manifestazioni di cui sopra, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive mm. e ii., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare.
2. L'area di cui al precedente comma 1 sarà accessibile ai mezzi degli operatori ed ai pedoni che usufruiranno degli spazi liberi per frequentare il mercato, la fiera o la fiera promozionale o per i loro spostamenti.

CAPO III
CALENDARIO ANNUALE - ORARIO DI VENDITA

Art.19
(Calendario dei Mercati settimanali)

1. Qualora il giorno di mercato ricada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente non festivo; se ricade nel giorno di Natale o Pasqua è spostato al giorno precedente.
In tale caso le assenze degli operatori assegnatari dei posteggi non sono conteggiate.
2. Non si procederà al rilievo delle presenze nei confronti degli operatori assegnatari dei posteggi nel caso di condizioni atmosferiche avverse.

Art.20
(Orario)

1. Il Sindaco determina annualmente, con propria ordinanza, l'orario di vendita dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche nonché gli orari in cui è consentito occupare il posteggio.
2. I concessionari non presenti entro il termine fissato dall'ordinanza di cui al comma 1, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate. Non si procederà alla rilevazione delle presenze nei confronti degli operatori assegnatari dei posteggi in caso di condizioni atmosferiche avverse.
3. Decorso il termine stabilito per l'occupazione del posteggio senza che i concessionari si siano presentati, si potrà fare luogo alle assegnazioni temporanee giornaliere di cui all'art.26.
4. Entro un'ora dal termine delle operazioni commerciali, i posteggi dovranno essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto prodotto durante la permanenza nel mercato. I rifiuti dovranno essere chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati poi negli appositi contenitori. Il servizio di pulizia è assicurato dal Comune. Gli operatori non potranno smantellare le attrezzature prima del termine previsto per le operazioni commerciali, se non per comprovati motivi.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A - CRITERI
DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - SUBINGRESSO

Art.21
(Domande di rilascio dell'autorizzazione)

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione del posteggio sono inviate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento sulla base di quanto stabilito in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità.
2. Le domande di rilascio delle autorizzazioni, in bollo, possono essere inoltrate al Sindaco - Ufficio delle Attività Produttive, a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e debbono essere fatte pervenire nel termine massimo di 60 giorni. Le domande eventualmente presentate al Comune fuori di detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza deve essere comunicato all'interessato entro il termine di 90 giorni, decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
3. Nelle domande devono essere riportati:
 - l'indicazione delle generalità o della ragione sociale;
 - l'indirizzo;
 - l'indicazione della nazionalità e dei requisiti di cui all'art.6 della L.R. 01.08.2003, n.11 e dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) per la somministrazione di alimenti e bevande per i posteggi nei quali è previsto l'esercizio congiunto delle due attività;
 - l'indicazione delle specializzazioni merceologiche per le quali l'autorizzazione è richiesta;
 - la localizzazione e le dimensioni del posteggio.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.
5. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto: punti 1 per ogni presenza dal 1° gennaio 1996;
 - b) anzianità d'iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) minor numero di posteggi posseduti;
 - d) più anziano di età;
 - e) sorteggio.

Art.22
(Autorizzazione commerciale di Tipo A - Posteggio)

1. Il rilascio dell'autorizzazione comunale di tipo A comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:

- a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
- b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

3. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune. In tale caso, il Comune deve contestualmente conferire, sempre che vi sia disponibilità, un nuovo posteggio. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione ed è vietato lo scambio tra concessionari.

4. L'autorizzazione comunale può essere rilasciata solo per un posteggio ubicato in uno stesso mercato. Sono fatte salve le pluriconcessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 28.03.1991, n.112. E', inoltre, consentita l'assegnazione di più di un posteggio a società di persone a condizione che alle stesse vengano conferite aziende già operanti nel mercato stesso.

5. Chi è già titolare di autorizzazione e intende ottenere altri posteggi in altri mercati deve chiedere l'autorizzazione corrispondente. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

Art.23

(Contenuto merceologico dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici.
2. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio.
3. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

Art.24

(Criteri di assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori)

1. I produttori agricoli, iscritti al Registro delle imprese, che intendono effettuare la vendita diretta al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo dei posteggi dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, devono farne domanda in bollo al Sindaco-Ufficio delle Attività Produttive.
2. Le domande di concessione del posteggio sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.
3. In caso di domande di agricoltori aventi la stessa data di presentazione ai fini della concessione del posteggio valgono i seguenti criteri di priorità:
 - a) agricoltori privi di concessione con maggior numero di presenze nei mercati;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) più anziano di età;
 - d) sorteggio.
4. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende sia stato superiore nell'anno solare precedente rispettivamente a 41.316,55 Euro per gli imprenditori individuali e a 1.032.913,80 Euro per le società, si applicano le

disposizioni del D.Lgs. n.114/98 e della L.R.n.18/01.

Art.25

(Criteri di assegnazione dei posteggi ai soggetti di cui al comma 7, lett.b) della L.R. n. 18/2001)

1. I soggetti portatori di handicap e le associazioni di commercio equo e solidale, che intendono ottenere posteggi, devono farne domanda in bollo al Sindaco-Ufficio delle Attività Produttive.
2. Le domande di concessione del posteggio sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.
3. In caso di domande aventi la stessa data di presentazione, ai fini della concessione del posteggio, valgono i criteri di priorità basati sul sorteggio.

Art.26

(Assegnazione di posteggio temporaneo non occupato)

1. I posteggi non occupati dai titolari delle relative concessioni entro il termine stabilito per l'occupazione, o in attesa di assegnazione, possono essere temporaneamente assegnati di volta in volta ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo i criteri di cui al precedente art.21, comma 5.
2. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, deve indicare, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intenda partecipare.
3. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sul mercato la graduatoria è formata tenuto conto degli altri criteri di cui al precedente art.21, comma 5.
4. Per i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai soggetti portatori di handicap o alle associazioni di commercio equo e solidale l'assegnazione temporanea avviene in primo luogo in favore dei medesimi e avendosi riguardo alle modalità di cui al precedente comma 3.
5. L'organo preposto alla vigilanza provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio di Polizia Municipale.
6. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea ove i posteggi siano occupati da box o altre strutture fisse.

Art. 26/bis

(Validità delle presenze-Spuntisti)

1. La registrazione non ha luogo nel caso di rinuncia al posteggio disponibile da parte dell'operatore, nonché del mancato svolgimento dell'attività di vendita nel posteggio assegnato; ha luogo, invece, qualora non ci sono posteggi disponibili e l'operatore risulti presente nel giorno di mercato.

2. Al 31 dicembre di ogni anno solare decadranno dalla graduatoria gli operatori che avranno maturato meno di dodici presenze nei tre anni solari precedenti.

3. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o di uno dei soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti la cui qualità dovrà risultare da apposita dichiarazione del titolare; i soggetti presenti dovranno comunque essere in possesso dell'autorizzazione in originale;

Art.27

(Subingresso nella concessione del posteggio)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduti dal dante causa ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento dell'azienda in società.

2. Il subentrante dell'attività deve inoltrare al Comune, entro 60 giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, la concessione del posteggio, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.6 della L.R. n. 11/03.

3. Se il subentrante non è in possesso, all'atto del trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno, pena la revoca della concessione;

4. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al precedente comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa. Se gli eredi non sono in possesso dei requisiti soggettivi possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

5. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra. Il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene esercitata. Non è consentita la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

6. Se il titolare di autorizzazione di tipo A cambia residenza, questi deve darne comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio, il quale provvede alle necessarie annotazioni.

Art.28

(Criteri per il trasferimento per miglie e scambio di posteggi)

1. In presenza di posteggi liberi dovuti a rinuncia o decadenza o perché non ancora assegnati, il Comune, dopo aver dato adeguata informazione agli operatori ivi presenti mediante affissione all'albo comunale, accoglie eventuali istanze di miglie o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui al precedente art.21, comma 5.

2. Lo scambio di posteggio tra due commercianti dello stesso settore può essere consentito sempre che avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa domanda, da inviare, con firma congiunta, all'Ufficio delle Attività Produttive del Comune che provvederà all'annotazione del posteggio sull'autorizzazione, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

3. Qualora il posteggio assegnato risulti temporaneamente indisponibile, all'operatore concessionario sarà assegnato d'ufficio un posteggio sostitutivo tra quelli disponibili nell'area

mercatale del settore di riferimento. Qualora non risultino disponibili dei posteggi sostitutivi, all'operatore sarà comunque riconosciuta la presenza al mercato per il relativo periodo di riferimento.

Art.29

(Posteggi su aree private)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune gratuitamente, un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, i soggetti stessi possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

CAPO V
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO B

Art.30
(Autorizzazione commerciale in forma itinerante o di tipo B)

1. Chi intende svolgere il commercio su aree pubbliche di tipo B deve presentare istanza in bollo al proprio Comune di residenza. In caso di società di persone l'istanza in bollo va presentata al comune in cui essa ha la sede legale.
2. L'autorizzazione di tipo B abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d) alla vendita al domicilio, come definita dall'art.28, comma 4, del D.Lgs. n.114/98.
3. La domanda di rilascio, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato entro il termine di 90 giorni il provvedimento di diniego.
4. In caso di cambiamento di residenza, se persona fisica, o di sede legale se società di persone, il titolare dell'autorizzazione di tipo B deve darne entro 30 giorni comunicazione al Comune di nuova residenza o sede legale al fine del rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria, che sarà trasmessa al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti.
5. All'atto del rilascio della nuova autorizzazione il Comune procederà all'annotazione degli estremi della precedente al fine del mantenimento della priorità.
6. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà della attività commerciale, il subentrante dell'attività deve inoltrare al proprio Comune di residenza, entro 60 giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente il titolo originario viene trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.
7. Se il subentrante non è in possesso, all'atto del trasferimento dell'attività per atto tra vivi o per causa di morte, dei requisiti soggettivi previsti, trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'art.28 del D.Lgs. n. 114/98.

Art.31
(Posteggi degli operatori e degli agricoltori itineranti)

1. Gli operatori che svolgano il commercio in forma itinerante e gli agricoltori, i quali esercitino la vendita dei propri prodotti con la stessa modalità, possono effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non superiore a un'ora di permanenza nello stesso punto.
2. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.
3. Le soste possono essere fatte in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri. Decorso detto periodo è fatto divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

4. Il commercio in forma itinerante è vietato nel centro urbano ed è consentito, invece, nello stesso centro urbano solo nelle seguenti vie: P.zza Marconi, Via Roma (presso fontana), Via S. Quirico (zona antistante pineta comunale), Via Liguria, Via delle Ginestre, Via Madonna del Soccorso, Via Ibernica Piccola, Via F. Clarizia; inoltre, anche nelle zone fuori dal centro urbano carenti di esercizi commerciali in sede fissa.

Art. 31/bis
(Commercio di animali vivi)

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa di Polizia Veterinaria a tutela del benessere degli animali ed è vietato in adiacenza, di fronte e comunque a meno di n. 3 posteggi di distanza da quelli adibiti alla vendita ed alla somministrazione di prodotti alimentari.

CAPO VI
FIERE-FESTE- SAGRE

Art.32
(Aree da riservare a fiere locali)

Le aree pubbliche da utilizzare per lo svolgimento delle seguenti fiere, feste e sagre locali sono così individuate e delimitate:

A- FIERA DI SANT'ANTONIO ABATE

- giorno di svolgimento : 17 Gennaio;

Ubicazione: Via Dante A. (da C.so Umberto a Via Cappuccini); Via Dante A. (da Via Cappuccini a Via F. Petrarca); Piazza Lagravinese; Largo Fedele; Via Calavilonna.

Numero 63 posteggi, da riservare al commercio di prodotti del settore non alimentare e del settore alimentare (frutta secca, dolciumi, somministrazione di alimenti e bevande, prodotti biologici e prodotti tipici locali), meglio individuati nell'allegata planimetria (allegato C), di cui n.2 posteggi per la vendita di prodotti biologici e prodotti tipici locali e n. 5 posteggi riservati agli operatori provvisti di autoveicoli attrezzati per uso negozio, nel tratto di Via Dante A.(da Via Cappuccini a Via Petrarca).

Dimensioni dei posteggi:

- fronte: minimo m. 4,00 massimo m. 12,00;

- profondità: minima m. 2,00; massima m. 11,00.

Campo Boario, riservato agli operatori per la vendita di animali vivi, fino alla capienza dell'area.

B. FIERA DELLA QUARESIMA

- giorno di svolgimento: V Domenica di Quaresima

Ubicazione: Via Dante A. (da C.so Umberto a Via Cappuccini); Via Dante A. (da Via Cappuccini a Via F. Petrarca); Piazza Lagravinese; Largo Fedele; Via Calavilonna.

Numero 63 posteggi, da riservare al commercio di prodotti del settore non alimentare e del settore alimentare (frutta secca, dolciumi, somministrazione di alimenti e bevande, prodotti biologici e prodotti tipici locali), meglio individuati nell'allegata planimetria (allegato D), di cui n.2 posteggi per la vendita di prodotti biologici e tipici locali e n. 5 posteggi riservati agli operatori provvisti di autoveicoli attrezzati per uso negozio, nel tratto di Via Dante A.(da Via Cappuccini a Via Petrarca).

Dimensioni dei posteggi:

- fronte: minimo m. 4,00 massimo m. 12,00;

- profondità: minima m. 2,00; massima m. 11,00.

Campo Boario, riservato agli operatori per la vendita di animali vivi, fino alla capienza dell'area.

C. FIERA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA

- giorno di svolgimento: 13 Giugno

Ubicazione: Via Dante A. (da Corso Umberto I° a Via Cappuccini); Via Dante A. (da Via Cappuccini a Via Ceglie); Via Petrarca; Via R. Margherita; Piazza Lagravinese; Via Trieste (da Via Dante a Via F. Filzi); Largo Fedele; Via Calavilonna.

Numero 98 posteggi, da riservare al commercio di prodotti del settore non alimentare e del settore alimentare (frutta secca, dolciumi e somministrazione di alimenti e bevande, prodotti biologici e prodotti tipici locali), meglio individuati nell'allegata planimetria (allegato E), di cui n.2 posteggi per la vendita di prodotti biologici e tipici locali e n. 9 posteggi, nel tratto di Via Dante (da Via Cappuccini a Via Ceglie) e n. 1 posteggio in Via Petrarca riservati agli operatori provvisti di autoveicoli uso negozio;

Dimensioni dei posteggi:

- fronte: minimo m. 4,00 massimo m. 12,00;

- profondità: minima m. 2,00; massima m. 11,00.

Campo Boario, riservato agli operatori per la vendita di animali vivi, fino alla capienza dell'area.

D. FIERA DELL'AIA

- giorno di svolgimento: 15 luglio;

Ubicazione: Corso Umberto I°; Via Dante (da Corso Umberto a Via Ceglie), Via Petrarca; Piazza Lagravinese; Via R. Margherita; Via Trieste (da Via Dante A. a Via F. Filzi); Via F. Filzi (da Via Trieste a Via C. Battisti); Largo Fedele; Via Calavilonna.

Numero 128 posteggi, da riservare al commercio di prodotti del settore non alimentare del settore alimentare (frutta secca, dolciumi e somministrazione di alimenti e bevande, prodotti biologici e prodotti tipici locali), meglio individuati nell'allegata planimetria (allegato F), di cui n.2 posteggi per la vendita di prodotti biologici e tipici locali, n. 9 posteggi, nel tratto di Via Dante (da Via Cappuccini a Via Ceglie) e n. 1 posteggio in Via Petrarca riservati agli operatori provvisti di autoveicoli uso negozio;

Dimensioni dei posteggi:

- fronte: minimo m. 4,00 massimo m. 12,00;

- profondità: minima m. 2,00; massima m. 11,00.

Campo Boario, riservato agli operatori per la vendita di animali vivi, fino alla capienza dell'area.

E. FIERA DELLA BOMMINELLA

- giorno di svolgimento : 8 settembre

Ubicazione: Corso Umberto I°; Via Dante A. (da Corso Umberto a Via Ceglie); Via Petrarca; Piazza Lagravinese; Via R. Margherita, Via Trieste (da Via Dante a Via P.pe Amedeo); Via F. Filzi (da Via Trieste a C. Battisti); Via C. Battisti; Piazza Municipio; Largo Fedele; Piazza Mazzini; Via Roma; Via Salandra; Via Calavilonna.

Numero 155 posteggi, da riservare al commercio di prodotti del settore non alimentare e del settore alimentare (frutta secca, dolciumi e somministrazione di alimenti e bevande, prodotti biologici e prodotti tipici locali), meglio individuati nell'allegata planimetria (allegato G), di cui n 2 posteggi per la vendita di prodotti biologici e tipici locali, n.9 posteggi, nel tratto di Via Dante (da Via Cappuccini a Via Ceglie) e n. 1 posteggio in Via Petrarca riservati agli operatori provvisti di autoveicoli attrezzati per uso negozio;

Dimensioni dei posteggi:

- fronte: minimo m. 4,00 massimo m. 12,00;

- profondità: minima m. 2,00; massima m. 11,00.

Campo Boario, riservato agli operatori per la vendita di animali vivi, fino alla capienza dell'area.

F. FESTA MADONNA AUSILIATRICE

Numero 18 posteggi di cui:

-n.16 da riservare al commercio di prodotti alimentare (frutta secca, dolciumi, somministrazione di alimenti e bevande, prodotti biologici e prodotti tipici locali) e settore non alimentare (giocattoli, bigiotteria, musicassette, libri e prodotti artigianali etnici e tipici locali) di cui n.2 posteggi per i prodotti biologici e tipici locali

-n. 2 da riservare agli esercenti dello spettacolo viaggiante (tiro a segno), così individuati:

- n. 15 da ubicare in Via Roma ;

- n. 1 in Piazza Mazzini;

Dimensione dei posteggi:

- profondità: minimo m. 2,00 massima m. 3,00.

G. FESTA DELLA MADONNA D'IBERNIA

Numero 24 posteggi, di cui:

-n.18 da ubicare in piazzale Santuario

-n.6 in S.P. Monti Comunali, da riservare al commercio di prodotti alimentari (frutta secca, dolciumi, somministrazione di alimenti e bevande, prodotti biologici e prodotti tipici locali), di cui n. 2 posteggi per la vendita di prodotti biologici e tipici locali, e per il settore non alimentare (giocattoli, musicassette, libri, prodotti artigianali etnici e tipici locali).

Dimensione dei posteggi:

- fronte: minimo m.6,00 massimo m.12,00;
- profondità: minima m.2,00; massima m.3,00.

H. FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA

Numero 23 posteggi di cui: n. 21 da riservare al commercio di prodotti alimentari (frutta secca, dolciumi, somministrazione di alimenti e bevande, prodotti biologici e prodotti tipici locali) e settore non alimentare (giocattoli, bigiotteria, musicassette, libri e prodotti artigianali etnici e tipici locali) di cui n.2 posteggi per i prodotti biologici e tipici locali e n. 2 posteggi da riservare agli esercenti dello spettacolo viaggiante (tiro a segno), così individuati:

- n. 2 da ubicare in Via Roma;
- n. 1 da ubicare in Piazza Mazzini;
- n.13 da ubicare in Via S. Quirico;
- n. 5 da ubicare in Via S. Quirico (sotto ponte);

Dimensione dei posteggi:

- fronte: minimo m. 6,00 massimo m. 11,00
- profondità: minimo m. 2,00 massima m. 3,00.

I. SAGRA DELL'UVA

Numero 6 posteggi, di cui:

- n.2 posteggi in Via Giolitti (lato Via Giovanni XXIII);
- n.4 posteggi in Via De Gasperi, da riservare al commercio di prodotti alimentari (frutta secca, dolciumi, prodotti biologici e tipici locali) e settore non alimentare (giocattoli, bigiotteria, musicassette, libri e prodotti artigianali etnici e locali).

Dimensione dei posteggi:

- fronte: minimo m.6,00 massimo m.7,00;
- profondità: minima m.2,00; massima m.3,00.

L. SAGRA GASTRONOMICA E FESTA MARINELLI

Numero 7 posteggi da ubicare in Piazza della Quercia, da riservare al commercio di prodotti alimentari (frutta secca, dolciumi, prodotti biologici e prodotti tipici locali) e settore non alimentare (giocattoli, bigiotteria, musicassette, libri e prodotti artigianali etnici e tipici locali), di cui n. 2 per prodotti biologici e tipici locali e n. 1 riservato agli esercenti spettacolo viaggiante (tiro a segno);

Dimensione dei posteggi:

- fronte: minimo m. 6,00 massimo m. 8,00
- profondità: minima m. 2,00 massima m. 3,00.

M. FESTA SACRO CUORE CASALINI

Numero 6 posteggi di cui:

- n. 3 in Piazza Aia Vecchia;
- n. 3 in Via Cavour, da riservare al commercio di prodotti alimentari (frutta secca, dolciumi, prodotti biologici e tipici locali) e settore non alimentare (giocattoli, bigiotteria, musicassette, libri e prodotti artigianali etnici e locali)

Dimensione dei posteggi:

- fronte: minimo m. 6,00 massimo m. 7,00
- profondità: minimo m. 2,50 massima m. 3,00.

N. SAGRA DELLE ORECCHIETTE E FESTA CARANNA

Numero 5 posteggi, di cui:

- n.3 in Via Monte Cutetto;

- n.2 in Via Leonardo da Vinci, da riservare al commercio di prodotti alimentari, (frutta secca, dolciumi, prodotti biologici e tipici locali) e settore non alimentare (giocattoli, bigiotteria, musicassette, libri e prodotti artigianali etnici e locali).

Dimensione dei posteggi:

- fronte: minimo m.2,00 massimo m.7,00;
- profondità: minima m.2,00; massima m.3,00.

O. FESTA DELLA MADONNA DI FATIMA-SISTO

Numero 10 posteggi da ubicare in via Taranto, da riservare al commercio di prodotti di prodotti alimentari (frutta secca, dolciumi, prodotti biologici e tipici locali) e settore non alimentare (giocattoli, bigiotteria, musicassette, libri e prodotti artigianali etnici e locali)

Dimensione dei posteggi:

- fronte: minimo m.6,00 massimo m.8,00;
- profondità: minima m.2,00; massima m.3,00.

P. FESTA DI SANTA LUCIA

Numero 2 posteggi, di cui:

- n. 1 in piazza Mazzini;
- n.1 in Corso Umberto, da riservare al commercio di prodotti alimentari (frutta secca, dolciumi, prodotti biologici e tipici locali) e settore non alimentare (giocattoli, prodotti artigianali tipici locali).

Dimensione dei posteggi:

- fronte: minimo m.7,00 massimo m.8,00;
- profondità: minima m.2,00; massima m.3,00.

Q. FESTA DI SAN BIAGIO

Numero 6 posteggi, di cui:

- n.1 da ubicare in via Roma;
- n.1 in piazza Mazzini;
- n.4 in Corso Umberto (area Mercato), da riservare al commercio di prodotti alimentari (frutta secca, dolciumi, prodotti biologici e tipici locali) e non alimentari (giocattoli, prodotti artigianali tipici locali).

Dimensione dei posteggi:

- fronte: minimo m.4,00 massimo m.8,00;
- profondità: minima m.2,00; massima m.3,00.

R. FESTA PATRONALE S. NICOLA DA PA'TARA

-giorno di svolgimento: 6 dicembre

Numero 23 posteggi da riservare al commercio di prodotti del settore alimentare (frutta secca, dolciumi, prodotti da forno natalizi, somministrazione di alimenti e bevande, prodotti biologici, prodotti tipici locali, cesti natalizi) e del settore non alimentare (articoli natalizi, presepi, addobbi natalizi, statuine per presepe in terracotta, carta pesta, candele, alberi di natale, fiori natalizi ecc), n.14 posteggi in Via S.Quirico (da Via XXIV Maggio a Via Mulini Vecchi), n.9 posteggi in Via S.Quirico (da Via Mulini Vecchi a Piazza Garibaldi)

Piazza Marconi e Largo Madonnina da riservare allo spettacolo viaggiante.

Dimensione dei posteggi:

- fronte: minimo m. 6,00 massima 8,00;
- profondità: minima 3,50 massima 4,00;

S. FIERA DI S. NICOLA DA PA'TARA

-giorno di svolgimento: 6 dicembre

Ubicazione: Corso Umberto I°; Via Dante A., Via Petrarca, Piazza Lagravinese, Via R. Margherita, Via Trieste, Via F. Filzi, Via C. Battisti, Piazza Municipio, Largo Fedele, Piazza Mazzini, Via Roma, Via Calandra, Via Calavilonna.

Numero 155 posteggi, da riservare al commercio di prodotti del settore non alimentare e del settore alimentare (frutta secca, dolci e somministrazione di alimenti e bevande, prodotti biologici, prodotti tipici locali), meglio individuati nell'allegata planimetria (allegato I), di cui n.2 posteggi per la vendita di prodotti biologici e tipici locali;

n.9 posteggi, nel tratto di Via Dante compreso tra Via Cappuccini e Via Ceglie e n. 1 posteggio in Via Petrarca riservati agli operatori provvisti di autoveicoli attrezzati per uso negozio;

Dimensioni dei posteggi:

- fronte: minimo m. 4,00 massimo m. 12,00;

- profondità: minima m. 2,00; massima m. 11,00.

Campo Boario, riservato agli operatori per la vendita di animali vivi, fino alla capienza dell'area;

2. Agli operatori esercenti il commercio al dettaglio di prodotti alimentari in possesso di installazioni mobili è consentita la somministrazione di alimenti e bevande se in possesso anche dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) ai sensi dell'art.2, comma 1, della L.n.287/91.

3. Per i posteggi di cui al precedente comma 1, si dovrà fare luogo, limitatamente alle fiere di cui alle lett. D e E, all'osservanza del disposto degli artt.6, comma 7, lett. b) e 12, comma 8, della L.R.n.18/01.

4. In caso di ricorrenze straordinarie per le quali dovesse essere richiesta l'autorizzazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, sarà demandato al Responsabile di Polizia Municipale con propria ordinanza, individuare e delimitare le aree pubbliche da destinare alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché, di stabilire il numero e le dimensioni dei posteggi e le specializzazioni merceologiche da autorizzare.

Art.33

(Norme in materia di svolgimento di fiere e sagre)

1. La gestione delle fiere spetta al Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

2. Coloro che intendono partecipare a più Fiere, sagre e Feste previste dal presente Regolamento (art.32) devono far pervenire al Sindaco- Ufficio delle attività Produttive una sola domanda in bollo di concessione posteggio, da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, specificando a quali manifestazioni si intende partecipare, fatto salvo che, ai fini dell'ammissibilità per l'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione dei posteggi delle singole fiere, feste o sagre, deve intercorrere un periodo non inferiore a 60 giorni.

Qualora, invece, l'operatore intende partecipare ad una singola manifestazione, l'istanza deve pervenire almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della stessa.

3. Nella domanda, da redigersi secondo lo schema di cui all'All.H, del presente regolamento, devono essere indicati:

- gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare;

- la merceologia principale trattata;

- le manifestazioni alle quali intende partecipare, nonché le presenze maturate in ciascuna di

esse.

- la data e numero di iscrizione al Registro Imprese.

4. La concessione del posteggio ha durata limitata ai soli giorni di Fiera, Sagre e Feste.

5. La partecipazione alle fiere o sagre è consentita a tutti gli operatori su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.

6. Decorso il termine per l'inoltro delle istanze si procederà alla redazione della graduatoria degli aventi diritto, avendosi riguardo nell'ordine ai seguenti criteri:

a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;

b) anzianità d'iscrizione al Registro delle imprese;

c) anzianità di età;

d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

7. Per l'assegnazione dei posteggi ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento.

8. In caso di istituzione di nuovi mercati o fiere, la graduatoria avverrà, per la prima volta, avendosi riguardo all'anzianità d'iscrizione al Registro delle Imprese; in caso di parità di anzianità di iscrizione si terrà conto dell'anzianità di età.

9. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza della manifestazione in oggetto. A tale scopo si dovrà provvedere da parte dell'Organo deputato alla vigilanza ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera e ad applicare le norme contenute nel presente regolamento.

10. In presenza di manifestazione nella quale i posteggi sono ripartiti per merceologia, il Comune procede alla redazione di una distinta graduatoria per ciascun tipo di posteggio individuato.

11. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera o della sagra.

12. L'accesso alle aree è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, mentre entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere dai mezzi.

13. L'operatore assegnatario che, nel giorno dello svolgimento della fiera, non sia presente entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, indipendentemente dai prodotti trattati, in base ai seguenti criteri:

a) scorrendo la graduatoria a partire dal primo degli esclusi e sempre che sia presente;

b) in mancanza, ad altri operatori presenti, sulla base dei criteri di cui al comma 6, lett.

a), b) e c) del presente articolo;

c) in caso di richiesta da parte di aziende per l'esposizione dei propri articoli, si procederà all'assegnazione nei loro confronti, solo dopo aver concluso la sistemazione di tutti gli spuntisti presenti, anche non inseriti in graduatoria e, sempre che ci siano posti disponibili.

14. Il Responsabile di Servizio delle Attività Produttive, nell'atto di approvazione della graduatoria degli operatori che hanno presentato istanza per partecipare alle Feste e Sagre, stabilisce le caratteristiche e le dimensioni dei posteggi.

15. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano anche alle fiere promozionali e ai soggetti stessi ammessi.

16. Qualora la data di svolgimento della Fiera ricada nella stessa giornata di mercato, quest'ultimo viene anticipato alla domenica precedente. Se la Fiera non possa effettuarsi nel caso di calamità atmosferiche o per causa di forza maggiore la data di svolgimento verrà stabilita dal Sindaco con propria ordinanza.

Art.34

(Norme in materia di svolgimento di fiere promozionali)

1. Per esigenze eccezionali il Comune, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, può indire, ai sensi della L.R. n.18/01, fiere promozionali alle quali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano. In ogni caso, sarà obbligatorio provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 28 febbraio successivo.

2. Spetterà al Sindaco, con apposita ordinanza, sino a che non si provvederà all'aggiornamento del piano, stabilire:

- la localizzazione di ciascuna fiera;
- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dimensione e la dislocazione dei posteggi;
- le specializzazioni merceologiche da autorizzare;
- l'orario di inizio e di cessazione dell'attività di vendita.

Art.35

(Convenzioni con soggetti esterni)

1. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'art.12, comma 7, della L.R. n.18/91, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione. Resta ferma, in ogni caso, l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

CAPO VII

CANONE - TASSA DI POSTEGGIO - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

Art.36

(Canone di posteggio)

1. Per i servizi offerti è dovuta per ogni concessione, in aggiunta alle tasse di occupazione temporanea del suolo pubblico e di smaltimento dei rifiuti solidi, un canone di posteggio nella misura prevista dalla normativa vigente per ogni metro quadrato di superficie giornalmente occupata.

2. Il pagamento del canone dovrà essere eseguito:

- per le concessioni pluriennali anticipatamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Cisternino - Servizio Tesoreria, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,49 centesimi di euro, o per eccesso se è superiore;
- per le concessioni giornaliere o temporanee (fiere, feste e sagre) al momento della concessione, direttamente all'Ufficio Economato, il quale, per l'occasione, rilascerà apposita ricevuta, o con versamento sul c/c intestato al Comune di Cisternino - Servizio Tesoreria. In caso di affidamento in concessione il pagamento potrà essere effettuato direttamente all'apposito incaricato, che ne rilascerà quietanza.

Art.37

(Tasse di occupazione di suolo pubblico
e di smaltimento dei rifiuti solidi)

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento delle tasse di occupazione spazi ed aree pubbliche e di smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti norme, con le modalità previste dagli appositi regolamenti comunali.

CAPO VIII

DISCIPLINA INTERNA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE DI TIPO A

Art.38

(Esibizione del documento identificativo)

1. In qualsiasi momento dovrà essere esibita a richiesta del personale preposto alla vigilanza l'autorizzazione per il commercio, nonché, ove prescritto, il libretto sanitario.

Art.39

(Rappresentanza)

1. Il titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, può farsi rappresentare da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che durante le attività di vendita egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art.40

(Norme igienico - sanitarie)

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite dalle legge, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande è subordinato all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
3. L'autorizzazione sanitaria deve riportare la specializzazione merceologica dell'attività esercitata.
4. E', altresì, soggetto alle norme igienico-sanitarie il commercio su aree pubbliche di prodotti non alimentari.

Art.41

(Pubblicità dei prezzi)

1. Il commerciante, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.114/98, è obbligato ad indicare i prezzi di vendita al pubblico nei limiti e con le modalità ivi riportati.

Art.42

(Modalità di vendita)

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato.

2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

3. Nell'ambito dei mercati sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti di amplificazioni di qualsiasi tipo. In caso di recidiva l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

4. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci, nonché, il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

5. E' sempre vietato esporre, anche solo temporaneamente, la merce al di fuori dall'area di posteggio assegnata. E inoltre vietato appendere capi di abbigliamento o di altra merce lungo il lato frontale e laterale degli ombrelloni e/o delle tende estraibili.

Art.43

(Vendita a mezzo di veicoli)

1. L'attività di vendita a mezzo di veicoli è consentita a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
2. L'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli è consentito solo se essi sono appositamente attrezzati, autorizzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
3. Qualora il titolare dell'attività di vendita di prodotti alimentari disponga di un veicolo attrezzato come punto di vendita e la superficie del posteggio concesso sia insufficiente, tale superficie potrà essere ampliata, ove la condizioni del mercato lo consentano, fino alle dimensioni previste nel libretto di circolazione.

Art.44

(Limiti al commercio itinerante)

1. E' vietato durante l'orario di vendita del mercato e della fiera qualsiasi forma di commercio itinerante.
E' vietato durante l'orario di svolgimento delle Sagre e delle Feste qualsiasi forma di commercio itinerante nelle località interessate dallo svolgimento della manifestazione.

CAPO IX
REVOCA - SOSPENSIONE - RINUNCIA - SANZIONI

Art.45
(Revoca dell'autorizzazione)

1. Il Sindaco revoca l'autorizzazione quando:
 - a) l'operatore non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b) l'operatore non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
 - c) in caso di subingresso, l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - d) l'operatore in possesso di posteggio non lo utilizzi per periodi superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto in caso di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di malattia, gravidanza o servizio militare.
2. I periodi di non utilizzazione ricadenti nell'anno del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterlo ottenere non sono computati ai fini della revoca.
3. Quando si è verificata una delle fattispecie di cui al comma 1, il Comune la comunica all'interessato, il quale ha trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione per le eventuali controdeduzioni. Trascorso il predetto termine il Comune adotta il provvedimento di revoca.
4. Qualora il posteggio non venga utilizzato per malattia, l'operatore deve darne comunicazione, entro e non oltre 15 giorni alla data in cui ha avuto inizio l'evento morboso, all'Ufficio delle Attività Produttive, allegando la documentazione diretta a comprovare tale causa. Analoga comunicazione va effettuata in caso di gravidanza o servizio militare.
5. Il concessionario per il quale si è proceduto alla revoca del posteggio è tenuto, entro il termine assegnato dal Comune a lasciare libero il posteggio.
6. Decorso il termine assegnato, ove sul posteggio permangano attrezzature, merci od altro, si procederà alla loro rimozione con spese, comprese quelle per il trasporto e la custodia, a carico del concessionario.

Art.46
(Revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse nei mercati)

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'assegnazione all'operatore del nuovo posteggio deve avere la stessa dimensione del precedente. Detto posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi non ancora assegnati sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, in quanto non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti.
2. Nei casi di cui al precedente comma non sono ammesse azioni di rivalsa o richieste di risarcimento da parte dell'operatore.

Art.47
(Sospensione dell'autorizzazione)

1. In caso di particolare gravità o recidiva l'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora la stessa violazione viene commessa per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
2. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione la sospensione è disposta con separato provvedimento.
3. Nel caso la sospensione sia dettata da motivi di pubblico interesse, l'assegnazione all'operatore di un nuovo posteggio dovrà avvenire avendosi riguardo a quanto stabilito nell'art.10.

Art. 48
(Rinuncia dell'atto di concessione del posteggio)

1. In caso di rinuncia del titolare alla concessione, il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati (TOSAP, rifiuti, canone di posteggio), limitatamente al periodo non ancora usufruito, con esclusione della frazione di mese.

Art.49
(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art.29 del D.Lgs. n.114/98, e, per quanto applicabili, le sanzioni previste dall'art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 24 della L.R. n. 18/01.
2. E' escluso dalla confisca delle attrezzature di cui al comma 1, dell'art.19 del D.Lgs. n.114/98 il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nel posteggio.
3. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 se non espressamente contemplate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7/bis, 1° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, con la procedura prevista dalla L.24.11.1981, n. 689 e successive mm. e ii.
4. In caso di recidiva l'autorizzazione è sospesa per i 3 mercati settimanali successivi. La recidiva si verifica qualora venga commessa una violazione di cui al comma 3 del presente articolo per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art.50
(Competenza all'adozione dei provvedimenti)

1. Non costituiscono attività di programmazione, ma riguardano l'attività di attuazione e di gestione corrente i provvedimenti di modifica di modesta entità.
2. Spetta al Responsabile delle Attività produttive adottare le modifiche temporanee dell'attività di commercio e quelle di modesta entità, senza che sia necessario sentire le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio.

3. Si considerano modifiche di modesta entità anche quelle che interessano non oltre il 20 (venti) per cento dei posteggi di un mercato o fiera.

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.51

(CONFERME-REVOCHE-SOPPRESSIONI)

1. Con l'approvazione del presente regolamento restano confermati ai rispettivi titolari, in relazione al numero di posteggio già concesso a seguito del regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 5 in data 24 febbraio 1995, i posteggi di cui ai corrispondenti numeri previsti nelle allegate planimetrie e secondo le dimensioni nelle stesse riportate.
2. Restano, altresì, revocati ai rispettivi titolari, e contestualmente soppressi, per motivi di pubblico interesse, determinati da prioritarie esigenze di viabilità, sicurezza e pronto intervento i seguenti posteggi di Via Dante Alighieri, istituiti con deliberazione C.C. n.5/1995: n.63-n.65-n.68-n.69-n.70-n.71-n.97.
3. Ai titolari dei predetti posteggi sarà assegnato un nuovo posteggio fra quelli disponibili, avente almeno la dimensione di quello precedente.
4. L'assegnazione sarà operata a scelta degli interessati nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto punti 1 per ogni presenza dal 1° gennaio 1996;
 - b) anzianità d'iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) sorteggio.
5. Restano, infine, definitivamente soppressi per motivi di pubblico interesse, determinati da esigenze di viabilità, sicurezza e pronto intervento i posteggi non occupati riportati nell'elenco allegato (H) istituiti con deliberazione C.C.n. 5/1995.

Art.52

(Validità delle presenze)

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.18/01 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

Art.53

(Abrogazione delle disposizioni precedenti)

1. Devono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia incompatibili con il presente regolamento.

Art.54

(Pubblicità del regolamento)

1. Copia del presente regolamento e del piano comunale per il commercio sulle aree pubbliche, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, oltre ad essere trasmessa all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Gli strumenti di indirizzo e di gestione
- Art. 2 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 3 - La programmazione comunale del commercio su aree pubbliche
- Art. 4 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche
- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Disponibilità di posteggi
- Art. 7 - Istituzioni di fiere e mercati
- Art. 8 - Soppressione e modifica di fiere e mercati
- Art. 9 - Spostamento di fiere e mercati
- Art. 10 - Soppressione o spostamento temporanei dei mercati
- Art. 11 - Comunicazione alla Regione

CAPO II
INDIVIDUAZIONE E SUDDIVISIONE DELLE AREE PUBBLICHE DI TIPO A

- TITOLO I
- Art. 12 - Aree ad utilizzo annuale
 - Art. 13 - Mercato settimanale del Lunedì
 - Art. 14 - Mercato settimanale nella frazione di Casalini
 - Art. 15 - Posteggi isolati o fuori mercato

- TITOLO II
- Art. 16 - Fiera Dell'Antiquariato
 - Art. 17 - Mercati straordinari
 - Art. 18 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

CAPO III
CALENDARIO ANNUALE - ORARIO DI VENDITA

- Art. 19 - Calendario dei Mercati settimanali
- Art. 20 - Orario

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A - CRITERI
DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - SUBINGRESSO

- Art. 21 - Domande di rilascio dell'autorizzazione
- Art. 22 - Autorizzazione commerciale di Tipo A - Posteggio
- Art. 23 - Contenuto merceologico dell'autorizzazione
- Art. 24 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori
- Art. 25 - Criteri di assegnazione dei posteggi ai soggetti di cui al comma 7, lett. b) dell'art. 6
- Art. 26 - Assegnazione di posteggio temporaneo non occupato
- Art. 26/bis - Validità delle presenze-Spuntisti
- Art. 27 - Subingresso nella concessione del posteggio
- Art. 28 - Criteri per il trasferimento per miglione e scambio di posteggi
- Art. 29 - Posteggi su aree private

CAPO V

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO B

- Art. 30 - Autorizzazione commerciale in forma itinerante o di tipo B
- Art. 31 - Posteggi degli operatori e degli agricoltori itineranti
- Art. 31/bis - Commercio di animali vivi

CAPO VI
FIERE - SAGRE

- Art. 32 - Aree da riservare a fiere locali
- Art. 33 - Norme in materia di svolgimento di fiere e sagre
- Art. 34 - Norme in materia di svolgimento di fiere promozionali
- Art. 35 - Convenzioni con soggetti esterni

CAPO VII

CANONE - TASSA DI POSTEGGIO - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

- Art. 36 - Canone di posteggio
- Art. 37 - Tasse di occupazione di suolo pubblico e di smaltimento dei rifiuti solidi

CAPO VIII

DISCIPLINA INTERNA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE DI TIPO A

- Art. 38 - Esibizione del documento identificativo
- Art. 39 - Rappresentanza
- Art. 40 - Norme igienico - sanitarie
- Art. 41 - Pubblicità dei prezzi
- Art. 42 - Modalità di vendita
- Art. 43 - Vendita a mezzo di veicoli
- Art. 44 - Limiti al commercio itinerante

CAPO IX

REVOCA - SOSPENSIONE - RINUNCIA - SANZIONI

- Art. 45 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 46 - Revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse nei mercati
- Art. 47 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 48 - Rinuncia dell'atto di concessione del posteggio
- Art. 49 - Sanzioni
- Art. 50 - Competenza all'adozione dei provvedimenti

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 51 - Conferme, revoche e soppressioni
- Art. 52 - Validità delle presenze
- Art. 53 - Abrogazione delle disposizioni precedenti
- Art. 54 - Pubblicità del regolamento

Nr. d'ordine	nr. posteggio	Superficie posteggio	Ubicazione posteggio	Note	Totali posteggi concessi e disponibili per strade
41	66	(7x3)	Via Dante	Concesso	Totali Posteggi: Concessi 37 Disponibili 2
42	72	(10x2)	Via Dante	Concesso	
43	73	(6x3)	Via Dante	Disponibile	
44	75	(6x4)	Via Dante	Concesso	
45	90	(6x4)	Via Dante	Concesso	
46	91	(6x4)	Via Dante	Concesso	
47	92	(6x4)	Via Dante	Concesso	
48	93	(6x4)	Via Dante	Concesso	
49	234	(6x4)	Via Dante	Concesso	
50	94	(6x4)	Via Dante	Concesso	
51	95	(6x4)	Via Dante	Concesso	
52	235	(9x3)	Via Dante	Concesso	
53	236	(9X3)	Via Dante	Concesso	
54	237	(6x4)	Via Dante	Concesso	
55	238	(6x4)	Via Dante	Concesso	
56	239	(6x4)	Via Dante	Concesso	
57	240	(8x4)	Via Dante	Concesso	
58	241	(6x4)	Via Dante	Concesso	
		Var.min 6x3			
59	242	Max 8x4	Via Dante	Disponibile (*)	
60	76	(8x3)	Piazza Lagravinese	Concesso	Totali Posteggi: Concessi 10 Disponibili 3
61	77	(8x4)	Piazza Lagravinese	Concesso	
62	78	(8x4)	Piazza Lagravinese	Concesso	
63	79	(8x3)	Piazza Lagravinese	Concesso	
64	80	(8x3)	Piazza Lagravinese	Concesso	
65	81	(8x4)	Piazza Lagravinese	Concesso	
66	83	(6x3)	Piazza Lagravinese	Disponibile	
67	84	(6x3)	Piazza Lagravinese	Disponibile (*)	
68	85	(6x4)	Piazza Lagravinese	Disponibile (*)	
69	86	(8x4)	Piazza Lagravinese	Concesso	
70	87	(6x3)	Piazza Lagravinese	Concesso	
71	88	(6x4)	Piazza Lagravinese	Concesso	
72	89	(6X4)	Piazza Lagravinese	Concesso	
73	98	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
74	99	(8x3)	Via Regina Margherita	Concesso	
75	100	(6X4)	Via Regina Margherita	Concesso	
76	101	(5x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
77	103	(5x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
78	104	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
79	105	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
80	106	(7x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
81	108	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
82	110	(8x3)	Via Regina Margherita	Concesso	
83	112	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
84	113	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
85	114	(6x3)	Via Regina Margherita	Concesso	

Nr. d'ordine	nr. posteggio	Superficie posteggio	Ubicazione posteggio	Note	Totali posteggi concessi e disponibili per strade
86	116	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
87	117	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
88	122	(8x3)	Via Regina Margherita	Concesso	
89	126	(6x3)	Via Regina Margherita	Concesso	
90	128	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
91	129	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
92	130	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
93	131	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
94	132	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
95	133	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
96	136	(8x3)	Via Regina Margherita	Concesso	Totali Posteggi: Concessi 27 Disponibili 0
97	137	(7x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
98	138	(9x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
99	140	(6x4)	Via Regina Margherita	Concesso	
100	150	(8x3)	Via Trieste	Concesso	Totali Posteggi: Concessi 4 Disponibili 0
101	152	(6x3)	Via Trieste	Concesso	
102	153	(8x3)	Via Trieste	Concesso	
103	154	(8x3)	Via Trieste	Concesso	
104	155	(6x4)	Via Fabio Filzi	Disponibile	Totali Posteggi: Concessi 6 Disponibili 3
105	156	(6x4)	Via Fabio Filzi	Concesso	
106	157	(6x4)	Via Fabio Filzi	Concesso	
107	158	(6x4)	Via Fabio Filzi	Disponibile	
108	159	(6x4)	Via Fabio Filzi	Disponibile	
109	160	(6x4)	Via Fabio Filzi	Concesso	
110	161	(6x4)	Via Fabio Filzi	Concesso	
111	162	(6x4)	Via Fabio Filzi	Concesso	
112	165	(10x4)	Via Fabio Filzi	Concesso	
113	181	(4x3)	Largo Fedele	Concesso	
114	182	(6x3)	Largo Fedele	Concesso	
115	183	(7x4)	Largo Fedele	Disponibile	
116	184	(6x3)	Largo Fedele	Concesso	
117	186	(4x3)	Largo Fedele	Concesso	
118	187	(6x4)	Largo Fedele	Disponibile	
119	189	(6x2)	Largo Fedele	Concesso	
120	190	(6x3)	Largo Fedele	Concesso	
121	191	(6x3)	Largo Fedele	Concesso	
122	192	(6x3)	Largo Fedele	Concesso	
123	193	(8x3)	Largo Fedele	Concesso	
124	194	(4x3)	Largo Fedele	Disponibile (*)	
125	195	(6x3)	Largo Fedele	Disponibile (*)	
126	196	(6x4)	Largo Fedele	Concesso	
127	197	(6x3)	Largo Fedele	Concesso	
128	198	(6x3)	Largo Fedele	Concesso	
129	199	(6x3)	Largo Fedele	Concesso	

Nr. d'ordine	nr. posteggio	Superficie posteggio	Ubicazione posteggio	Note	Totali posteggi concessi e disponibili per strade
130	200	(8x4)	Largo Fedele	Concesso	
131	201	(6x4)	Largo Fedele	Concesso	
132	202	(6x3)	Largo Fedele	Concesso	
133	203	(5x2)	Largo Fedele	Concesso	
134	204	(5x5)	Largo Fedele	Concesso	
135	205	(8x4)	Largo Fedele	Concesso	
136	207	(8x3)	Largo Fedele	Concesso	
137	208	(6x3)	Largo Fedele	Concesso	
138	209	(8x3)	Largo Fedele	Concesso	
139	211	(8x3)	Largo Fedele	Concesso	
140	212	(8x3)	Largo Fedele	Concesso	
141	213	(8x3)	Largo Fedele	Concesso	
142	214	(6x3)	Largo Fedele	Concesso	
143	215	(6x4)	Largo Fedele	Concesso	
144	216	(6x4)	Largo Fedele	Concesso	
145	217	(6x4)	Largo Fedele	Concesso	
146	218	(6x3)	Largo Fedele	Concesso	
					Totali Posteggi:
					Concessi 30
					Disponibili 4
147	231	(6x4)	Via Calavilonna	Concesso	
148	232	(6x4)	Via Calavilonna	Disponibile	
149	233	(6x4)	Via Calavilonna	Disponibile	
150	243	(6x4)	Via Calavilonna	Disponibile	
151	244	(6x4)	Via Calavilonna	Disponibile	
152	245	(6x4)	Via Calavilonna	Disponibile	
153	246	(6x4)	Via Calavilonna	Disponibile	
154	247	(6x4)	Via Calavilonna	Disponibile	
					Totali Posteggi:
					Concessi 1
					Disponibili 8
155	248	(6x4)	Via Calavilonna	Disponibile	

Totale posteggi concessi 134
 Totale posteggi disponibili 21
Totale generale 155



